

10.440 Iv. Pa. CIP-S. Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento

## Progetto preliminare di modifica della legge sul Parlamento (LParl)

### Estratti: Procedura in caso di iniziative cantonali; oggetti della procedura di consultazione

<i>Diritto vigente</i>	<i>Progetto preliminare della CIP-S del 24 marzo 2011</i>
<b>Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)</b> del 13 dicembre 2002	<b>1. Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)</b> <b>Modifica del ...</b>
	<i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del ... ; visto il parere del Consiglio federale del ..., <i>decreta:</i> I La legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento è modificata come segue:
...	...
<b>Art. 115</b> Oggetto Qualsiasi Cantone può presentare un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale o proporre l'elaborazione.	<i>Art. 115</i> <i>Oggetto e forma</i> <sup>1</sup> Qualsiasi Cantone può proporre per mezzo di un'iniziativa che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale. <sup>2</sup> L'iniziativa cantonale è presentata sotto forma di un progetto preliminare di

	<p>atto legislativo.</p> <p><sup>3</sup> Essa va motivata. Le motivazioni devono contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.</p>
<p><b>Art. 116</b> Procedura dell'esame preliminare</p> <p><sup>1</sup> Le iniziative cantonali sottostanno a un esame preliminare.</p> <p><sup>2</sup> All'esame preliminare si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 110.</p> <p><sup>3</sup> La decisione di dare seguito all'iniziativa richiede il consenso delle commissioni competenti di ambo le Camere. Se una commissione non dà il proprio consenso, la decisione spetta alla Camera. Se anche la Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera. La seconda decisione di rifiuto da parte di una Camera è definitiva.</p> <p><sup>4</sup> Nell'ambito dell'esame preliminare, la commissione della Camera prioritaria sente una rappresentanza del Cantone.</p>	<p><i>Art. 116 cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)</i></p> <p><sup>3bis</sup> Per le commissioni si applicano i termini di cui all'articolo 109 capoversi 2 e 3<sup>bis</sup>.</p>
...	...
<p><b>Art. 3</b> Oggetto della procedura di consultazione</p> <p><sup>1</sup> La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:</p> <p>a. modifiche costituzionali;</p> <p>b. disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettere a–g della Costituzione federale;</p> <p>c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente agli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale o che riguardano interessi</p>	<p>II</p> <p><i>Modifica del diritto vigente</i></p> <p>La legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione è modificata come segue:</p> <p><i>Art. 3 cpv 1bis (nuovo)</i></p>

<p>essenziali dei Cantoni.</p> <p>2 ...</p> <p>3 ...</p>	<p><sup>1bis</sup> È possibile rinunciare a una consultazione qualora il progetto concerna principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali oppure la ripartizione delle competenze fra autorità federali.</p>
<p>...</p>	<p>...</p>

*Il disciplinamento della procedura in caso di iniziative cantonali (art. 115 e 116 LParl) corrisponde al disciplinamento della procedura in caso di iniziative parlamentari:*

<p><b>Art. 107</b>      Oggetto</p> <p>Mediante un'iniziativa parlamentare può essere presentato un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale o ne possono essere proposte le linee fondamentali.</p>	<p><i>Art. 107 Oggetto e forma</i></p> <p><sup>1</sup> L'iniziativa parlamentare consente di chiedere a una commissione che elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale.</p> <p><sup>2</sup> Essa è presentata sotto forma di un progetto preliminare di atto legislativo.</p> <p><sup>3</sup> Essa va motivata. Le motivazioni devono contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.</p> <p><sup>4</sup> Una commissione può presentare alla propria Camera un progetto di atto legislativo per mezzo di un'iniziativa parlamentare.</p>
<p><b>Art. 109</b>      Procedura dell'esame preliminare</p> <p><sup>1</sup> Le iniziative presentate da un parlamentare o da un gruppo parlamentare, nonché le proposte presentate in sede di commissione e volte all'elaborazione di un'iniziativa di commissione sottostanno a un esame preliminare</p> <p><sup>2</sup> La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta dalla commissione, l'iniziativa è liquidata.</p> <p><sup>3</sup> La decisione di dare seguito all'iniziativa o di elaborare un'iniziativa di</p>	<p><i>Art. 109 cpv. 2 e 3bis (nuovo)</i></p> <p><sup>2</sup> La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide, entro un anno dall'attribuzione dell'iniziativa, se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta della commissione, l'iniziativa è liquidata.</p>

commissione richiede il consenso della commissione competente della seconda Camera. Questa commissione invita la commissione della prima Camera a far difendere la sua decisione da una delegazione. Se questa commissione non dà il proprio consenso, la decisione di dare seguito all'iniziativa richiede l'approvazione delle due Camere. Se la seconda Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è considerata definitivamente respinta.

<sup>4</sup> Se non è membro della commissione, l'autore dell'iniziativa ha il diritto di partecipare con voto consultivo alle sedute della commissione della propria Camera incaricata dell'esame preliminare.

<sup>5</sup> Se l'autore dell'iniziativa non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare la riprende nella prima settimana della sessione successiva, l'iniziativa è tolta dal ruolo senza decisione della Camera, salvo che la commissione non le abbia già dato seguito.

<sup>3bis</sup> La commissione dell'altra Camera e, in mancanza di una decisione concorde, le competenti commissioni delle Camere dispongono di un anno a partire dall'ultima decisione presa da una commissione o da una Camera in merito all'iniziativa, per prendere la decisione di cui al capoverso 3 o per sottoporre la loro proposta alla loro Camera.